

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 02/04/2020

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 8.11.2016, con l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante delegazione di pagamento, per un importo lordo pari a € 36.600,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 305,00 ciascuna.
2. Il ricorrente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 31.10.2018, dopo aver pagato la rata n. 13. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di € 333,77 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione non maturate.
3. Con ricorso presentato il 18.12.2019, preceduto da reclamo del 6.11.2019, parte ricorrente contestava, con l'assistenza di una società di consulenza, il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario convenuto, chiedendo il rimborso di una somma pari a € 4.277,12, di cui € 401,25 a titolo di rimborso *pro quota* delle spese di istruttoria, € 930,0975 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni di attivazione, € 2.937,15 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni di intermediazione e € 8,63 a titolo di rimborso *pro quota* delle commissioni di gestione, già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata. Chiede inoltre la restituzione della penale di estinzione anticipata in quanto illegittimamente applicata dall'intermediario resistente, per un importo pari a € 271,03. Chiede infine gli interessi legali dal reclamo al saldo nonché la rifusione delle spese di assistenza professionale, non quantificate, e delle spese di presentazione del



ricorso, pari a € 20,00. Richiama la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 ("Lexitor"), di cui *infra*.

4. Con le controdeduzioni parte resistente afferma che le commissioni di attivazione non sono rimborsabili, in quanto percepite *up front* dall'intermediario a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende. Evidenzia, quanto alle commissioni di gestione, che le stesse sono state rimborsate per l'importo di € 333,77, in sede di estinzione anticipata, secondo il criterio del costo ammortizzato, in conformità ai principi contabili IFRS-IAS. Cita la sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha ritenuto coerente l'utilizzo del predetto criterio, considerando applicabile il diverso metodo di calcolo delle commissioni non maturate c.d. proporzionale "*soltanto in assenza di altri criteri più aderenti al reale sviluppo del rapporto*". Osserva che all'art. 3 delle condizioni generali del contratto è pattuito che gli importi indicati alla lettera C (commissioni di gestione) "*...saranno rimborsati per la sola quota maturata secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento che è parte integrante del presente contratto*". Osserva che "*la qualificazione effettuata in applicazione di un criterio proporzionale puro, che tenga conto soltanto delle rate di ammortamento non ancora scadute, possa essere applicato in via suppletiva e sussidiaria, allorché difetti una diversa e specifica quantificazione, ma laddove essa esiste non si possa considerare iniquo un rimborso effettuato dall'intermediario calcolato in applicazione di un criterio proporzionale fondato sull'andamento degli interessi corrispettivi, secondo il piano di ammortamento c.d. "alla francese"*". Conferma comunque la propria disponibilità a corrispondere al ricorrente la somma di € 10,00, a titolo di integrazione, secondo il criterio *pro rata temporis*, di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata. Evidenzia la natura *up front* delle commissioni di intermediazione, essendo a fronte di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito svolte dall'intermediario del credito; allega copia del conferimento dell'incarico al mediatore creditizio. Produce fattura cumulativa, unitamente a elenco delle posizioni intermedie nel periodo di riferimento, che include quella relativa al contratto in questione. Richiama al riguardo due recenti sentenze che hanno qualificato la domanda di restituzione delle commissioni di intermediazione come una ripetizione di indebito oggettivo (sentenze n. 1009/18 e n. 2034/18 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere); pertanto, la richiesta di ripetizione andrebbe formulata nei confronti dell'*accipiens*, ovvero nei confronti della società di intermediazione e dell'assicurazione. Evidenzia infine la natura *up front* delle spese di istruttoria. Quanto infine alla richiesta di restituzione dei "diritti di estinzione", evidenzia che l'indennizzo è stato applicati in conformità ai parametri quantitativi e temporali di cui all'art. 125-*sexies* del TUB. Ritiene infine infondata la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, considerato il carattere seriale della controversia.

5. Chiede pertanto: i) in via principale, il rigetto della richiesta di rimborso delle commissioni di attivazione, di gestione e di intermediazione nonché delle spese di istruttoria e dell'indennizzo di estinzione anticipata; ii) in via subordinata, ove fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori, a circoscriverne l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari a € 10,00; iii) in via di ulteriore subordinata, ove fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, che sia decurtato dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni, pari a € 333,77.

DIRITTO

1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».*

2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento posano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».*

4. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».* In ogni caso la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».*

5. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up front* ritenuto preferibile dalla suddetta decisione del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Nella riunione del 26 marzo 2020 questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto inoltre che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo *up front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui sopra, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125-ter, comma 2, t.u.b.

7. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse *«alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».*



8. A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

9. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di contratti estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio o rimborsabili mediante delegazione di pagamento, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

10. Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, il ricorrente formula domanda di restituzione *pro quota* delle commissioni di attivazione, di gestione e di intermediazione nonché delle spese di istruttoria e dell'indennizzo di estinzione anticipata. Le commissioni di attivazione sono *up front*. Per le attività svolte dall'intermediario incaricato, il contratto rinvia all'incarico a questi conferito, da cui risulta che i compiti affidati si esauriscono con la conclusione del contratto; anche le commissioni di intermediazione sono pertanto *up front*. Ai fini del rimborso di tali commissioni e di quelle di attivazione va quindi applicato il criterio della "*curva degli interessi*". Quanto alle commissioni di gestione, l'art. 3 del contratto rinvia espressamente al piano di ammortamento, che risulta sottoscritto dal ricorrente; esse vanno pertanto restituite secondo il criterio contrattuale. Parte ricorrente non ha formulato richiesta, in sede di reclamo, di restituzione delle spese di istruttoria; la relativa istanza è pertanto inammissibile.

11. Alla luce di quanto sopra enunciato, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni, è pari a € 3.500,99, come risulta dalla seguente tabella:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	13
rate residue	107

TAN ▶	4,20%
-------	-------

	% restituzioni
in proporzione lineare	89,17%
in proporzione alla quota	80,72%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	commissioni di attivazione (up front)	€ 1.043,10	€ 930,10	€ 842,01	○	○	€ 842,01
○	commissione di gestione (recurring)	€ 384,00	€ 342,40	€ 309,97	○	●	€ 0,00
○	commissione di intermedi: (up front)	€ 3.294,00	€ 2.937,15	€ 2.658,98	○	○	€ 2.658,98
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○	○	€ 0,00
○	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 3.500,99
interessi legali	si

12. Quanto alla richiesta di restituzione dell'indennizzo di estinzione anticipata, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909/2020, ha enunciato il seguente principio: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.". Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna prova circa l'assenza di oggettiva giustificazione causale dell'indennizzo, limitandosi ad affermare che la penale risulta "illegittimamente" applicata dall'intermediario resistente. La domanda di rimborso dell'indennizzo non può pertanto essere accolta.

13. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

14. Non può essere infine accolta la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, per i motivi sopra indicati (cfr. punto 10, ultimo alinea).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.500,99 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO